



COMUNE DI PORTO AZZURRO
Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 18 DEL 04.05.2016

OGGETTO: Pulizia e manutenzione del verde, dei terreni delle ripe fossi e canali.

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Considerato che non tutti i proprietari e conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedendo ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

Dato atto che la presenza dei terreni incolti e in stato di abbandono, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, ricoperti da vegetazione spontanea, può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, all'aumento del rischio di incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue;

Dato atto altresì che l'ostruzione dei canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazione di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

Riconosciuto altresì che l'incuria di cui sopra può rendere poco visibile o nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata delle strade;

Ritenuto pertanto necessario effettuare interventi di prevenzione atti a rimuovere le possibili cause di innesco di incendi e adottare opportuni provvedimenti per prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Preso Atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessario la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 241/90 e ss.mm e ii;

Visti:

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Legge Regionale 39/2000 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/r "Regolamento Forestale della Toscana";
- D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" ;
- D.Lgs. 3. 4. 2006 n.152 e s.m.i "Norme in materia ambientale";
- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni;

ORDINA

Ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi **entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno e successivamente ogni qualvolta necessario** di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

- **Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;**
- **Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare delle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;**
- **Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.**
- **Di provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;**

AVVERTE

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie:

- per il mancato taglio dell'erba e de vegetazione in genere e per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con legge 20.05.2003, n. 116;

- nel caso di mancata pulizia d'aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 169,00 a € 679,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.lgs n°285 del 30.04.1992.

- per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da €. 300,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'art. 255 del D.lgs 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio;

- per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio - nel periodo tra 1 Luglio e il 31 Agosto (salvo le possibili modifiche da parte della Provincia di Livorno), sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00, ai sensi della Legge 353/2000, art. 10.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art.13, commi 6 -bis e 6-bis 1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

